

STUDIO LEGALE

AUT. DI BELLA PIETRA - NIGRO - MOCCA

Volume _____

Anno 2016

Autorità Giudiziaria TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO
ROMA

Sez. _____

Istruttore Dott. _____

PRODUZIONE

PER

ANCESCAI CARA ESTER + 39

CONTRO

MIUR + 4

Oggetto: RICORSO AVVENSO A.M. 495/2016

Mandato _____

Avvocato _____

INDICE ATTI

- 1) Dichiarazione di conformità;
- 2) nota di iscrizione a ruolo;
- 3) dichiarazione del versamento del contributo unificato;
- 4) istanza di prelievo;
- 5) istanza fissazione udienza;
- 6) Ricorso in originale e notifiche
- 7) ricorso con procura alle liti e notifiche;
- 8) d.m. 495 del 22 giugno 2016;
- 9) n. 40 domande di ammissione alle GAE, con diploma, documento di identità e prova dell'invio a mezzo raccomandata dei ricorrenti.

Avv. Angelo della Pietra



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO
-SEDE DI ROMA-**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DEI DOCUMENTI SUL SUPPORTO INFORMATICO AGLI ORIGINALI**

IL sottoscritto Avv. Fabrizio Moccia con studio in Nola alla via Giovanni XXIII, n. 42
Codice fiscale MCCFRZ71D03F924C Telefono e Fax 0818234616, PEC
fabrizio.moccia@pecavvocatinola.it; iscritto all'albo Avvocati di Nola (NA) con numero
3248 del 2006 in qualità di procuratore dei sigg.:

Anceschi Chiara Ester; Angiella Guido Giovanni; Arcerito Vincenza; Bello Francesca;
Bernardi Salvatore; Biondi Stefano Alessandro; Cacciatore Elisa; Caliendo Filomena;
Catalfamo Maria Lucia; Confalonieri Maria Paola; Cortese Manuela; Cortese Maria Cristina;
Costa Tiziana Narcisa; De Falco Luisa; De Rosa Rita; De Vito Giuseppina; Fama' Stefania;
Fontana Carmela Alessandra; Gemma Laura Maria; Gemma Paola; Grassi Paola; Lo Faro
Dajana Agata Anna; Luisi Assunta; Madeo Carmela; Martorelli Erika; Martorelli Ivan; Nese
Giovanna; Padula Anna Rita; Panfilo Marcella; Paschino Laura Nicol; Perone Carmen;
Picone Lucia; Policarpo Nunzia; Pulerà Giuseppe; Rosi Viviana; Ruocco Annabella;
Scanzano Antonietta; Sorrentino Carmela; Testa Patrizia; Vannini Laura.

Con la presente, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art.76 del D.P.R. 445
del 28.12.2000 per le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi:

DICHIARA



che i documenti di seguito indicati e riportati sul supporto informatico sono conformi
all'originale, come da certificazione per la firma digitale:

- 1) Frontespizio Fascicolo;
- 2) indice atti;
- 3) dichiarazione di conformità;
- 4) nota di iscrizione a ruolo;
- 5) dichiarazione del versamento del contributo unificato;
- 6) istanza di prelievo;
- 7) istanza fissazione udienza;
- 8) ricorso con procura alle liti e notifiche;
- 9) d.m. 495 del 22 giugno 2016;
- 10) n. 40 domande di ammissione alle GAE, con diploma, documento di identità e
prova dell'invio a mezzo raccomandata dei ricorrenti.

Nola (Na) data firma

Avv. Fabrizio Moccia

Rapporto di verifica

Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito verifica
 FABRIZIO MOCCIA	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	2	

Nome file: **dich conf.pdf.p7m**

Data di verifica: **31/08/2016 alle 23:55:16**

FABRIZIO MOCCIA

- ✓ **La firma è Integra**
 - La firma è in formato CADES
 - La firma risulta generata con algoritmo SHA256
- ✓ **La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009**
- ✓ **Il certificato è attendibile**
- ✓ **Il certificato ha validità legale**
 - Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
 - Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
 - La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
- ✓ **Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato**
 - Verifica online effettuata in data 31/08/2016 alle 23:55:17

Dettagli certificato

- Nome e Cognome del soggetto: **MOCCIA FABRIZIO**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **IT:MCCFRZ71D03F924C**
- Titolo: **AVVOCATO**
- Organizzazione: **non presente**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **1ead45c5ffcea8082d3a4d3ff39ecb31**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1**
- Validità: dal **26/04/2016 alle 02:00:00** al **27/04/2019 alle 01:59:59**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

- Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1**
- Validità: dal **22/10/2010 alle 02:00:00** al **23/10/2030 alle 01:59:59**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LAZIO
ROMA

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

Primo Ricorrente **ANCESCHI CHIARA ESTER** nato/a NAPOLI IL 30.09.1979

Residenza o domicilio VIA CADORNA 55- VIMODRONE MILANO

Codice Fiscale o Partita IVA **NCSCRS79P70F839R**

Difensore **Avv. ANGELO DELLA PIETRA**

Domiciliatario Avv.

DATA ULTIMA NOTIFICA **22.08.2016**

N. DOCUMENTI **9**
(ricorso escluso)

Contributo Unificato **SI** *(importo) € 325*

NO *(motivo di esclusione)*

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

SI **NO**

ISTANZA MISURE CAUTELARI PROVVISORIE

SI **NO**

RICORSO/I COLLEGATO/I

SI **NO**

NUMERO RG EVENTUALI RICORSI COLLEGATI

DOMANDA DI FISSAZIONE UDIENZA

SI **NO**

Oggetto del ricorso **AVVERSO D.M. 495/2016**

Amministrazione/i intimata/e MIUR + 4

Riferimenti normativi*

Norma	Numero	Anno	Mese	Giorno	Articolo	Comma

*specificare la natura – es: Legge, Legge Regionale, DPR, DL, RD, CC, ecc., in relazione allo specifico “petitum” richiesto.



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

COMUNICAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO

(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 194)(1)

(2) di _____

A GENERALITÀ DELL'ATTORE O DEL RICORRENTE (3)

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ANRESCHI	NOME ELIAM ESTER	SESSO M/F F	DATA DI NASCITA 30/09/1979
COMUNE (o stato estero) DI RESIDENZA / SEDE SOCIALE VITTODRONE	PROV. NA	INDIRIZZO (via/piazza, numero civico) VIA CADORNA	CAP 81010
CODICE FISCALE MES,GRS,79 P,70 F,83 PR	N. ALTRI CONVENUTI O RESISTENTI + 		

B GENERALITÀ DEL CONVENUTO O DEL RESISTENTE (4)

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	NOME UNIVERSITÀ A. CERCA	SESSO M/F	DATA DI NASCITA
COMUNE (o stato estero) DI RESIDENZA / SEDE SOCIALE	PROV.	INDIRIZZO (via/piazza, numero civico)	CAP
CODICE FISCALE	N. ALTRI CONVENUTI O RESISTENTI + 		

C GENERALITÀ DEL SOGGETTO CHE ESEGUE IL VERSAMENTO (5)

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DEUA PIETRA	NOME ANGELO	SESSO M/F M	DATA DI NASCITA 02/05/1974
COMUNE (o stato estero) DI RESIDENZA / SEDE SOCIALE NOIA	PROV. SA	INDIRIZZO (via/piazza, numero civico) VIA GIOVANNI XXIII 42	CAP 81010
CODICE FISCALE DLL,N,9L,74,E0,2F,83,9,0	N. ALTRI CONVENUTI O RESISTENTI + 		

FIRMA

[Handwritten signature]



- (1) Da usare nei processi in cui le parti per costituirsi in giudizio non devono depositare la nota dell'iscrizione a ruolo o altro atto equipollente.
- (2) Ufficio Giudiziario adito.
- (3) La sezione A si riferisce di norma al soggetto processuale che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento. In caso di altri attori o ricorrenti dovrà esserne indicato il numero in cifra.
- (4) In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti convenuti o resistenti.
- (5) La sezione C non deve essere compilata laddove il soggetto che esegue il versamento coincide con l'attore o ricorrente le cui generalità sono già indicate nella sezione A.
- (6) Spazio per l'applicazione del contrassegno relativo al versamento.

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LAZIO

- ROMA -

Nella causa recante R.G. promossa dai sigg. Anceschi Chiara Ester; Angilella Guido Giovanni; Arcerito Vincenza; Bello Francesca; Bernardi Salvatore; Biondi Stefano Alessandro; Cacciatore Elisa; Caliendo Filomena; Catalfamo Maria Lucia; Confalonieri Maria Paola; Cortese Manuela; Cortese Maria Cristina; Costa Tiziana Narcisa; De Falco Luisa; De Rosa Rita; De Vito Giuseppina; Fama' Stefania; Fontana Carmela Alessandra; Gemma Laura Maria; Gemma Paola; Grassi Paola; Lo Faro Dajana Agata Anna; Luisi Assunta; Madeo Carmela; Martorelli Erika; Martorelli Ivan; Nese Giovanna; Padula Anna Rita; Panfilo Marcella; Paschino Laura Nicol; Perone Carmen; Picone Lucia; Policarpo Nunzia; Pulera Giuseppe; Rosi Viviana; Ruocco Annabella; Scanzano Antonietta; Sorrentino Carmela; Testa Patrizia; Vannini Laura,

ricorrenti

con gli Avv.ti Angelo Della Pietra, Fabrizio Moccia e Ilaria Nigro con studio in Nola (NA), alla via Giovanni XXIII, n. 42,

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura NONCHE' l'U.S. Regionale per la Lombardia in persona del direttore generale p.t.; l'U.S. Regionale per la Lombardia, a.t. Milano in persona del direttore generale p.t.; l'U.S. Regionale per la Campania in persona del direttore generale p.t.; l'U.S. Regionale per la Campania, a.t. Napoli, in persona del direttore generale p.t.; l'U.S. Regionale per la Campania, a.t. Salerno, in persona del direttore generale p.t.

resistenti

Istanza di prelievo

I sottoscritti Avv.ti Angelo Della Pietra, Fabrizio Moccia e Ilaria Nigro, nella qualità di procuratori dei ricorrenti così come identificati nelle procure alle liti in calce al ricorso promosso contro il decreto ministeriale n. D.M. 495 del 22 giugno 2016 con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il personale docente ed educativo della scuola, ha escluso illegittimamente i ricorrenti dall'inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) utili per l'assunzione a tempo indeterminato, nonostante i ricorrenti siano in possesso del titolo idoneo ed abilitante, cioè diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

fanno istanza

di prelievo del fascicolo suddetto, affinché possa essere fissata il prima possibile l'udienza per il

merito.

Tale richiesta è motivata dal fatto che il provvedimento impugnato reca agli odierni ricorrenti un danno grave e irreparabile, durante il tempo necessario ad una decisione di merito sul ricorso in quanto comporterebbe la esclusione dalle GAE con una perdita di chance tale da impedire ai più meritevoli di essere assunti nella P.A., atteso che tale concorso non produrrà una graduatoria permanente ed a scorrimento.

Con Osservanza.

Nola (Na) –Roma 01.09.2016

Avv. Angelo Della Pietra

Avv. Fabrizio Moccia

Avv. Ilaria Nigro

ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO
ROMA

ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA

I sottoscritti Avv. ti Angelo Della Pietra, Fabrizio Moccia e Ilaria Nigro con studio in Nola (NA), alla via Giovanni XXIII, n. 42, difensori dei sigg.: Anceschi Chiara Ester; Angilella Guido Giovanni; Arcerito Vincenza; Bello Francesca; Bernardi Salvatore; Biondi Stefano Alessandro; Cacciatore Elisa; Caliendo Filomena; Catalfamo Maria Lucia; Confalonieri Maria Paola; Cortese Manuela; Cortese Maria Cristina; Costa Tiziana Narcisa; De Falco Luisa; De Rosa Rita; De Vito Giuseppina; Farna' Stefania; Fontana Carmela Alessandra; Gemma Laura Maria; Gemma Paola; Grassi Paola; Lo Faro Dajana Agata Anna; Luisi Assunta; Madeo Carmela; Martorelli Erika; Martorelli Ivan; Nese Giovanna; Padula Anna Rita; Panfilo Marcella; Paschino Laura Nicol; Perone Carmen; Picone Lucia; Policarpo Nunzia; Pulera Giuseppe; Rosi Viviana; Ruocco Annabella; Scanzano Antonietta; Sorrentino Carmela; Testa Patrizia, nel ricorso n.r.g. _____ proposto contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura NONCHE' contro P.U.S. Regionale per la Lombardia in persona del direttore generale p.t.; P.U.S. Regionale per la Lombardia, a.t. Milano in persona del direttore generale p.t.; P.U.S. Regionale per la Campania in persona del direttore generale p.t.; P.U.S. Regionale per la Campania, a.t. Napoli, in persona del direttore generale p.t.; P.U.S. Regionale per la Campania, a.t. Salerno, in persona del direttore generale p.t.

Chiede

che la S.V. Ill.ma voglia disporre la sollecita fissazione dell'udienza di discussione del ricorso in oggetto.

Con Osservanza.

Nola (Na) –Roma 01.09.2016

Avv. Angelo Della Pietra

Avv. Fabrizio Moccia

Avv. Ilaria Nigro

ORIGINALE

Scade il
21/08/16

Avv. Fabrizio Moccia - Avv. Angelo Della Pietra - Avv. Ilaria Nigro
Via Giovanni XXIII, n. 42
80035 Nola (NA)

Telefono e fax 081.823.46.16

Pec: fabrizio.moccia@pecavvocatinola.it - Pec: angelo.dellapietra@pecavvocatinola.it

Pec: ilaria.nigro-6679@pec.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO
-SEDE DI ROMA-**

RICORSO

**CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA AL PRESIDENTE DEL
TAR EX ART. 56 C.P.A. E ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE**

Nell'interesse dei signori:

- 1) **ANCESCHI CHIARA ESTER** NATA IL 30.09.1979 A NAPOLI CF. NCSCRS79P70F839R.
- 2) **ANGILELLA GUIDO GIOVANNI** NATO A MILANO IL 06.10.1976 CF. NGLGGV76R06F205L.
- 3) **ARCERITO VINCENZA** NATA A COMISO (RG) IL 21.08.1980 CF. RCRVCM80M61C927M.
- 4) **BELLO FRANCESCA** NATA IL 19.07.1979 A MILANO CF. BLLEFNC79L59F205R.
- 5) **BERNARDI SALVATORE** NATO A ROCCABERNARDA (CZ) IL 09.02.1969 CF. BRNSVT69B09H383C.
- 6) **BIONDI STEFANO ALESSANDRO** NATO IL 10.05.1976 A MILANO CF. BNDSFN76E10F205R.
- 7) **CACCIATORE ELISA** NATA A VOGHERA (PV) IL 07.12.1982 CF. CCCLSE82T47M109Y.
- 8) **CALIENDO FILOMENA** NATA A MARIGLIANO (NA) 01.02.1974 CF. CLNFMN74B41E955K.
- 9) **CATALFAMO MARIA LUCIA** NATA A FONDACHELLI FANTINA (ME) IL 20.07.1979 CF. CTLMLC79L60D661D.
- 10) **CONFALONIERI MARIA PAOLA** NATA A MELZO (MI) IL 12.04.1967 CF. CNFMPL67D52F119T.
- 11) **CORTESE MANUELA** NATA A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) IL 13.10.1981 CF. CRTMNL81R53A638A.
- 12) **CORTESE MARIA CRISTINA** NATA IL 14.06.1980 A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) CF. CRTMCR80H54A638B.
- 13) **COSTA TIZIANA NARCISA** NATA A MILANO IL 21.09.1977 CF. CSTTNN77P61F205P.
- 14) **DE FALCO LUISA** NATA IL 04.07.1976 A POMIGLIANO D'ARCO (NA) CF. DFLLSU76L44G812A.
- 15) **DE ROSA RITA** NATA A NAPOLI IL 21.12.1977 CF. DRSRTI77T61F839C.
- 16) **DE VITO GIUSEPPINA** NATA IL 16.05.1982 A BISACCIA (AV) CF. DVTGPP82E56A881N.
- 17) **FAMA STEFANIA** NATA IL 03.05.1972 A MESSINA CF. FMASFN72E43F158I.
- 18) **FONTANA CARMELA ALESSANDRA** NATA A CROPALATI (CS) IL 26.08.1959 CF. FNTCML59M66D180Q.
- 19) **GEMMA LAURA MARIA** NATA IL 05.12.1977 A SEREGNO (MI) CF. GMMLMR77T45I625C.
- 20) **GEMMA PAOLA** NATA A SEREGNO (MI) IL 09.08.1979 CF. GMMPLA79M49I625P.
- 21) **GRASSI PAOLA** NATA IL 19.02.1977 A TERLIZZI (BA) CF. GRSPLA77B59L109P.

- 22) LO FARO DAJANA AGATA ANNA NATA IL 02.08.1981 A CATANIA CF. LFRDNG81M42C351D.
- 23) LUISI ASSUNTA NATA IL 28.06.1981 A CAMPOBASSO CF. LSUSNT81H68B519L.
- 24) MADEO CARMELA NATA IL 26.02.1970 A ROSETO CAPO SPULICO (CS) CF. MDACML70B66H572T.
- 25) MARTORELLI ERIKA NATA IL 11.12.1979 A TOLMEZZO (UD) CF. MRTRKE79T51L195U.
- 26) MARTORELLI IVAN NATO IL 22.05.1975 A UDINE CF. MRTVNI75E22L483P.
- 27) NESE GIOVANNA NATA IL 14.08.1980 A VALLO DELLA LUCANIA (SA) CF. NSEGNN80M54L628C.
- 28) PADULA ANNA RITA NATA IL 01.11.1971 A POTENZA CF. PDLNRT71S41G942Q.
- 29) PANFILO MARCELLA NATA IL 04.01.1970 A POTENZA CF. PNFMCL70A44G942U.
- 30) PASCHINO LAURA NICOL NATA IL 10.05.1976 A RHO (MI) CF. PSCLNC76E50H264U.
- 31) PERONE CARMEN NATA A COMIZIANO (NA) IL 18.04.1973 C.F. PRNCMN73D58C929O.
- 32) PICONE LUCIA NATA A SANT' ARSENIO (SA) IL 27.07.1981 CF. PCNLUC81L67I307K.
- 33) POLICARPO NUNZIA NATA IL 13.09.1976 A CASTELLAMARE DI STABIA (NA) CF. PLCNNZ76P53C129K.
- 34) PULERA GIUSEPPE NATO IL 22.01.1983 A CROTONE CF. PLRGPP83A22D122L.
- 35) ROSI VIVIANA NATA A MILANO IL 18.08.1982 CF. RSOVVN82M58F205L.
- 36) RUOCCO ANNABELLA NATA IL 08.07.1981 A ISCHIA (NA) CF. RCCNBL81L48E329Q.
- 37) SCANZANO ANTONIETTA NATA IL 27.05.1954 A SANNICANDRO GARGANICO (FG) CF. SCNNNT54E67I054C.
- 38) SORRENTINO CARMELA NATA IL 22.05.1963 A FORMIA (LT) CF. SRRCML63E62D708P.
- 39) TESTA PATRIZIA NATA A MILANO IL 29.09.1974 CF. TSTPRZ74P69F205M.
- 40) VANNINI LAURA NATA A MILANO IL 23.01.1966 CF. VNNLRA66A63F205Q.

rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabrizio Moccia (c.f. MCCFRZ71D03F924C), Angelo Della Pietra (c.f. DLLNGL74E02F839O), Avv. Ilaria Nigro (c.f. NGRRLI82H60A509K) con studio in Nola (NA), alla via Giovanni XXIII, n. 42, giusta mandato e contestuale elezione di domicilio in calce al presente ricorso; i quali dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notifiche inerenti il presente giudizio al numero di fax 081.823.46.16, o agli indirizzi di posta elettronica certificata fabrizio.moccia@pecavvocatinola.it, angelo.dellapietra@pecavvocatinola.it, ilaria.nigro-6679@pec.it

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato *ex lege* presso la relativa sede in Via dei Portoghesi, n. 12, -00186 - Roma;

NONCHE'

U.S. Regionale per la Lombardia in persona del direttore generale p.t., con sede in Milano -20124- via Pola, 11.

U.S. Regionale per la Lombardia in persona del direttore generale p.t., A.T. Milano con sede in Milano -20146- via Soderini, 24.

U.S. Regionale per la Campania in persona del direttore generale p.t., con sede in Napoli -80142- via Ponte della Maddalena, 55.

U.S. Regionale per la Campania in persona del direttore generale p.t., A.T. NAPOLI con sede in Napoli -80142- via Ponte della Maddalena

U.S. Regionale per la Campania in persona del direttore generale p.t., A.T. SALERNO con sede in Via Monticelli, s.n.c. - Loc. Fuorni 84131 - Salerno

**PER L'ANNULLAMENTO, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 E 98 C.P.A.,
PREVIA SOSPENSIONE**

- del decreto ministeriale n. D.M. 495 del 22 giugno 2016 con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il personale docente ed educativo della scuola, per l'illegittima preclusione all'inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) utili per l'assunzione a tempo indeterminato, preclusione illegittima in quanto non è stato riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

E PER LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle GAE, con condanna dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

FATTO

Con D.M. 495 del 22 giugno 2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola per il triennio 2014-2017, prorogato all'anno scolastico 2018-2019 per il triennio successivo, da effettuarsi con modalità telematica.

RICORRENTI CON TITOLO DI STUDIO ED ANNO DI CONSEGUIMENTO

ANCESCHI CHIARA ESTER ha conseguito il diploma magistrale in data 12.07.1997.
ANGILELLA GUIDO GIOVANNI ha conseguito diploma magistrale il 03.07.1995.
ARCERITO VINCENZA ha conseguito diploma socio psicopedagogico in data 13.07.2000.
BELLO FRANCESCA ha conseguito diploma magistrale in data 19.07.1997.
BERNARDI SALVATORE ha conseguito diploma magistrale nell'anno 1997/1998.
BIONDI STEFANO ALESSANDRO ha conseguito diploma magistrale in data 24.07.1995.
CACCIATORE ELISA ha conseguito diploma magistrale in data 11.07.2001.
CALIENDO FILOMENA ha conseguito diploma magistrale nell'anno 23.07.1992.
CATALFAMO MARIA LUCIA ha conseguito diploma magistrale nell'anno scolastico 1996/97.
CONFALONIERI MARIA PAOLA ha conseguito diploma magistrale in data 20.07.1984.
CORTESE MANUELA ha conseguito diploma magistrale nell'anno luglio 2000/2001.
CORTESE MARIA CRISTINA ha conseguito diploma magistrale in data 11.07.2001.
COSTA TIZIANA NARCISA ha conseguito diploma magistrale in data 11.07.2000.
DE FALCO LUISA ha conseguito diploma magistrale nel mese di luglio dell'anno 1994.
DE ROSA RITA ha conseguito diploma magistrale nel mese di luglio dell'anno 1994.
DE VITO GIUSEPPINA ha conseguito diploma magistrale in data 12.07.2001.
FAMA' STEFANIA NATA ha conseguito diploma magistrale in data 19.07.1990.
FONTANA CARMELA ALESSANDRA ha conseguito diploma magistrale in data 16.10.1980
GEMMA LAURA MARIA ha conseguito diploma magistrale nell'anno 95/96.
GEMMA PAOLA ha conseguito diploma magistrale in data a.s. 1997/1998.
GRASSI PAOLA ha conseguito diploma magistrale in data 25.07.1995.
LO FARO DAJANA AGATA ANNA ha conseguito diploma magistrale in data 17.07.2000.
LUISSI ASSUNTA ha conseguito diploma socio pedagogico in data 14.07.2000.
MADEO CARMELA ha conseguito diploma magistrale in data 19.07.1988.
MARTORELLI ERIKA ha conseguito diploma magistrale nell'anno s. luglio 1998.
MARTORELLI IVAN ha conseguito diploma magistrale in data nel luglio 1996.
NESE GIOVANNA ha conseguito diploma magistrale in data 17.07.1999.
PADULA ANNA RITA ha conseguito diploma magistrale in data 06.09.1989.
PANFILO MARCELLA ha conseguito diploma magistrale in data 11.10.1989.
PASCHINO LAURA NICOL ha conseguito diploma magistrale in data 07.11.1996.
PERONE CARMEN ha conseguito diploma magistrale in 23.07.1992.
PICONE LUCIA ha conseguito diploma magistrale nel giugno del 2000.
POLICARPO NUNZIA ha conseguito diploma magistrale in data 12.07.1999.
PULERA GIUSEPPE ha conseguito diploma magistrale in data 07.07.2001.
ROSI VIVIANA ha conseguito diploma magistrale in data 13.07.2001.
RUOCCO ANNABELLA ha conseguito diploma liceo socio psicopedagogico in data 11.07.2000.
SCANZANO ANTONIETTA ha conseguito diploma magistrale in data 15.08.1981.
SORRENTINO CARMELA ha conseguito diploma magistrale nell'anno 1979/80.
TESTA PATRIZIA ha conseguito diploma magistrale nell'anno 1993.
VANNINI LAURA ha conseguito diploma magistrale in data 25.03.1993.

DIRITTO

**VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. ILLOGICITA'. DIFETTO
DI MOTIVAZIONE.**

L'art. 97 della Costituzione, al comma 2, statuisce che "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".

Infatti, i ricorrenti, in possesso del diploma magistrale non hanno avuto modo di avere la certezza di essere inseriti nelle GAE, atteso che le modalità dell'inserimento *on line* della domanda non ha consentito loro di digitarla, con conseguente impossibilità di portare a termine il procedimento di presentazione della domanda e successiva esclusione dalla formazione della graduatoria. Pertanto, al fine di perfezionare il predetto iter gli stessi presentavano le domande in formato cartaceo presso gli USR di competenza a mezzo raccomandata.

Di conto se questo era l'intento della P.A., o nel DM n. 495 del 2016 andava necessariamente previsto che la modalità di presentazione della domanda era essa stessa una preselezione dei requisiti e dei titoli posseduti, o andava consentito al candidato di completare la digitazione della domanda ad all'esito motivate l'eventuale diniego per la mancanza di un titolo o di un requisito.

Ad oggi i ricorrenti non conoscono le motivazione per le quali non è stato consentito loro di inoltrare le domande, benché in possesso del diploma magistrale, ormai titolo abilitante a tutti gli effetti ed idoneo all'inserimento nella GAE per il costante orientamento dell'Ecc.mo Tar adito e della Magistrature Superiori.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 54 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ.

Disposizione di legge di rango primario e decreti ministeriali attribuiscono al diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, valore abilitante all'insegnamento.

In particolare, si segnalano: il D.L. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione) stabilisce, all'art. 197, comma 1, che: "*A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei*

corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'Istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali".

— l'art. 402, comma 1, lett. a) e b) ("Requisiti generali di Ammissione") del cit. T.U., stabilisce, poi, che il diploma magistrale costituisce titolo idoneo alla partecipazione ai concorsi a posti di docente di scuola materna ed elementare: *"Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare (...)"*;

— ed ancora: è noto che l'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341 istituisce uno specifico corso di laurea per la formazione degli insegnanti di Scuola materna ed elementare, finalità sino ad allora perseguita dai soli Corsi di Studio delle scuole magistrali e degli Istituti magistrali.

— Il successivo D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471 definisce, poi, l'ordinamento didattico del predetto corso di laurea, articolandolo in due indirizzi, rispettivamente, per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, ed rinviando ad un apposito decreto ministeriale la relativa disciplina per il passaggio al nuovo ordinamento (cfr. Circolare Ministeriale 15.07.1997, n. 434).

— A questo riguardo, il successivo DM 10 marzo 1997, nel dare attuazione alla suddetta disposizione, riconosce espressamente, all'art. 2, valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002: *"I Titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, conservano in via permanente, l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli artt. 399 e seguenti del citato decreto legislativo. 297 del 1994"*.

_ Anche il successivo regolamento di attuazione di cui al DPR 23 luglio 1998, n. 323 prescrive, all'art. 15, comma 7, che il diploma magistrale conseguito entro P.a.s. 2001/2002, abilita all'insegnamento nella scuola elementare oltre che alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami: *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"*.

_ Nello stesso senso si esprime, altresì, il d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, laddove prevede espressamente che il diploma magistrale costituisce titolo per l'accesso al concorso pubblico.

_ Infine, il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013, nell'abolizione del comma 4-bis dell'art. 1 legge n. 62 del 2000 (legge sulla parità scolastica) indica il diploma magistrale quale titolo abilitante all'insegnamento anche nella scuola paritaria. Dalla normativa sopra richiamata emerge con tutta evidenza che il diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 costituisce titolo abilitante all'insegnamento.

Va precisato a riguardo che già la Commissione Europea - nel pronunciarsi, in data 31 gennaio 2014, sulla petizione avanzata da un insegnante italiano in merito alla conformità alla Direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale per potere insegnare negli stati dell'Unione Europa (in particolare, in Gran Bretagna) - ha riconosciuto, con atto pubblico ed ufficiale del 31/01/2014, che il diploma magistrale è una qualifica piena all'insegnamento in Italia (*"Fully qualified to teach in Italy"*), e che pertanto i possessori di tale diploma sono abilitati ad insegnare in tutta Europa, mentre il concorso a cattedre rappresenta solo una procedura di reclutamento nelle scuole statali (*"The competition was just a recruitment to get a permanent position in State Schools"*).

D'altra parte, la stessa direttiva 36/2005 CEE stabilisce, difatti, che l'esperienza professionale, intesa quale esercizio effettivo e legittimo della professione, dando vita ad una esperienza professionale di almeno 3 (tre) anni è assimilabile ad un titolo di formazione.

Ciò nonostante, il MIUR ha negato per numerosi anni (e continua tuttora a negare) ai docenti con tale diploma il diritto ad essere inseriti, da una parte, nelle graduatorie ad esaurimento, e, dall'altra, nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

In particolare, il DM 235 del 2014 (già precedentemente impugnato), relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, non ha previsto la possibilità per i diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 di chiedere l'inserimento nelle GAE.

Ed ancora prima: il DM n. 62 del 2011, relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2011/2014, ha escluso dalla II fascia delle graduatorie medesime gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'a.s. 2001/2002.

In proposito è intervenuta la giurisprudenza (amministrativa e lavorista) la quale, in più ed uniformi pronunce, ha confermato quanto già era – come abbiamo visto – previsto a livello normativo: il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 costituisce valido titolo all'insegnamento.

Sul riconoscimento, da parte della giurisprudenza, della validità del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, quale titolo abilitante all'insegnamento.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ha ottenuto un primo (e importante) riconoscimento nel parere espresso dal Consiglio di Stato (Sezione II) in data 5 giugno 2013, e formalizzato con il DPR 25 marzo 2014.

In tale sede, il Consiglio di Stato ha, infatti, espressamente confermato, a tutti gli effetti, il valore abilitante del diploma magistrale ai sensi del DM 10 marzo 1997, dichiarando, pertanto, illegittimo il DM n. 62/2011 – relativo all'aggiornamento triennale delle graduatorie di circolo e d'istituto – laddove non parifica ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002:

“(…) Illegittimo è, invece, il DM n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2011-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. Si tratta di un profilo appena accennato nel ricorso in oggetto, che tuttavia deve essere esaminato. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di

rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 RD 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal DM 10 marzo 1997, dall'art. 15, comma 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedra, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto tale profilo, il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'a.s. 2011-2002 (cfr.: Parere Consiglio di Stato, 5 giugno 2013)".

In linea con le suddette conclusioni, si è, altresì, espresso il TAR Piemonte con una pronuncia del 2014 in merito all'accertamento del valore abilitante del diploma di Scuola magistrale e di quello di Istituto Magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, ai fini dell'ammissione alla selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria di 300 candidati, da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nel profilo di riferimento di istruttore pedagogico – profilo specifico di insegnante di scuola materna, anche con funzioni di sostegno in presenza di alunni diversamente abili: *"La previsione di una preferenza, nella forma della automatica anteposizione in graduatoria, per i candidati laureati ovvero in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce, di fatto, per estromettere dagli incarichi di insegnamento soggetti quali le odierne ricorrenti che hanno conseguito il diploma abilitante ed hanno iniziato l'attività di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l'accesso alle selezioni (Cfr.: Tar Piemonte, sez. II, 18/01/2014, n. 00110/2014)".*

Anche il TAR Lazio Roma ha riconosciuto al diploma magistrale pieno valore di titolo di studio: *"la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministero della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualcosa in più, senza*

modificarne la tipologia originaria (cfr. TAR Lazio Roma, sez. III, 17/04/2014, n. 4198; cfr. in tal senso anche TAR Piemonte Torino, sez. II, 13/02/2014, n. 271)".

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro P.a.s. 2001/2002 ha, poi, ottenuto la definitiva legittimazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015628/2015, 3673/2015, 3788/2015, 3909/2015 e da ultimo la n. 5439 del 03.12.2015.

Più precisamente, il Consiglio di Stato, in tali sentenze, ha dichiarato l'illegittimità del DM 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro P.a.s. 2001/02 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2014/17, riconoscendo, pertanto, il diritto dei ricorrenti, diplomati magistrali entro P.a.s. 2001/2002, ad essere inseriti nelle Graduatorie di Esaurimento (GAE): "(...) Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali (Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1973)".

La recente giurisprudenza di merito si è, poi, allineata con tale orientamento accogliendo, addirittura il ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c., di diversi docenti con il diploma magistrale, ordinando l'annullamento dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalle GAE e ordinando, per l'effetto, il relativo inserimento immediato nelle graduatorie ad esaurimento territorialmente competenti (cfr. in tal senso: Tribunale di Avezzano, 14 giugno 2015; Tribunale di Cremona, 12 giugno 2015). Addirittura in particolare, il Tribunale di Pordenone, con ordinanza dell'11/6/2015 considera fondato il *fumus* dei ricorrenti, statuendo che: "Il diritto dei ricorrenti è stato riconosciuto con la sentenza del Consiglio di Stato che ha specificatamente evidenziato come i criteri fissati dal DM n. 235/2014, nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro P.a.s. accademico 2001/02, l'accesso alle graduatorie, siano illegittimi e conseguentemente

annullabili, riconoscendo fondate le pretese dei ricorrenti al loro inserimento nelle fasce delle graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di titolo abilitante (...)".

La manifesta illogicità e l'eccesso di potere del MIUR si appalesa in modo evidente in quanto il DM n. 495 del 22 giugno 2016 richiama integralmente il DM n. 235 del 2014 senza tener conto delle censure mosse dal Consiglio di Stato che dichiarava la nullità dello stesso nella parte in cui non considerava il diploma magistrale quale titolo abilitante.

Ma vi è di più.

Con ordinanza n. 1 del 27 aprile 2016, l'Adunanza Plenaria ha ritenuto, in una fattispecie analoga, che non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione Sesta nelle sentenze (cfr. per tutte sentenza n. 1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE. Anche successive pronunce del Consiglio di Stato Consiglio di Stato, (Cfr. Sezione Seconda nell'Adunanza di Sezione del 8 giugno 2016), hanno confermato tale indirizzo giurisprudenziale.

In ordine alla prescrizione del diritto dei ricorrenti.

In merito, poi, alla prescrizione del diritto dei ricorrenti, **non può parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all'art. 2935 c.c., la prescrizione ordinaria (10 anni) comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è avvenuta ad esistere solo alla fine del 2013, con il parere positivo del Consiglio di Stato e il DPR n. 235/14. I ricorrenti pertanto non hanno visto prescrivere alcun diritto poiché sino al 2014 esso non era mai stato riconosciuto (...)** (cfr. Tribunale di Pordenone, sez. lav., ordinanza 11/6/2015)".

A tal proposito si sottolinea come il sistema creato dal Governo sia assolutamente contrario a uno Stato di diritto. Infatti il Miur ha sistematicamente tradito il **legittimo affidamento** che il cittadino ripone nella **correttezza delle scelte ministeriali**, che nel caso de quo si è concretizzato con la negazione del valore abilitante del titolo magistrale tanto da escluderne i possessori dalle graduatorie. Proprio la stessa

P.A. ha imposto un illegittimo criterio di valutazione di tale titolo e ciò non può essere certamente imputato agli insegnanti che hanno solo rispettato le norme imposte dal ministero. E' chiaro che tale illegittimo criterio di esclusione ha travolto non solo tutti coloro che hanno rispettato la normativa ma anche i rimedi di stragiudiziali previsti per tentare un conciliazione con il Ministero. Appare inutile, oggi, anche se non è questo il caso, ricorrere a tali rimedi, la cui efficacia e necessità ai fini procedurali andava concretizzata alla presentazione delle domande ed alla consequenziale formazione delle graduatorie o all'eventuale riapertura della presentazione delle domande con conseguente integrazione delle graduatorie. Pertanto l'evento lesivo del diritto della ricorrente non è nei decreti ministeriali che prevedono l'aggiornamento delle graduatorie ma nella disposizione normativa che le chiudono. È la negazione di un diritto con una norma manifestamente illegittima non è sottoposto a nessuna decadenza tanto che il termine riconosciuto ai titolari di una situazione giuridica rilevante decorre necessariamente quando il diritto possa essere fatto valere e non dall'astratta possibilità di agire giudizialmente per contrastare una scelta ministeriale di impedirne l'esercizio.

ISTANZA CAUTELARE EX ART:56 E 98 C.P.A.

I provvedimenti impugnati recano agli odierni ricorrenti un danno grave e irreparabile, durante il tempo necessario ad una decisione di merito sul ricorso in quanto comporterebbe la esclusione dalle GAE con una perdita di chance tale da impedire ai più meritevoli di essere assunti nella P.A., atteso che tale concorso non produrrà una graduatoria permanente ed a scorrimento.

Per l'effetto si richiede al Presidente del Tar l'adozione di misure cautelari inaudita altera parte, in quanto tale situazione, stante la descritta estrema gravità ed urgenza, non consente neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio.

Sul firmus e sul periculum in mora.

Il *firmus*, per quanto sopra illustrato, si considera non solo fondato, ma evidente.

Il *periculum* lo è, tuttavia, maggiormente. Il danno è grave ed irreparabile perché il pregiudizio è concreto ed attuale, atteso che il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento va tutelato nell'immediatezza, determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile: la perdita (ulteriore) di

opportunità dei ricorrenti di occupazione all'interno della Scuola Statale, con conseguente "condanna" ad una situazione di precariato indefinito, e lo svuotamento totale della propria professionalità.

L'inserimento, infatti, che avvenisse a distanza di anni, nell'attesa della definizione del procedimento ordinario eventualmente instaurato in luogo del presente ricorso cautelare, non ripristinerebbe ai ricorrenti il vero contenuto del proprio diritto, che è la pretesa ad essere subito inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per ottenere nomine a tempo indeterminato, violando, altresì, il diritto costituzionalmente garantito (artt. 2 e 4 Cost.) all'avviamento al lavoro di soggetti del tutto idonei all'insegnamento perché forniti del titolo abilitante (id est, diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002), e della professionalità (artt. 2, 3 e 4 Cost.).

È evidente che una decisione da parte del Tribunale adito che pervenisse successivamente all'inizio dell'a.s. 2016/2017 sarebbe tardiva e, quindi, *inutiliter data*, in quanto vanificherebbe in maniera definitiva il diritto dei ricorrenti.

Alla luce di quanto sopra, si renderebbe, addirittura, necessaria una decisione *inaudita altera parte*, mancando, in effetti, il tempo opportuno per sentire previamente le parti al fine di consentire al ricorrente di essere inseriti nelle GAE, in tempo utile rispetto all'imminente inizio dell'anno scolastico 2016/2017.

Sul danno subito dai ricorrenti a causa della esclusione dalla procedura di aggiornamento delle graduatorie. Domanda subordinata di risarcimento in forma specifica.

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella graduatorie ad esaurimento comporterebbe l'esclusione dei ricorrenti dai piani di assunzioni in ruolo a maggior ragione con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi chiedono l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Presidente del Tribunale,

IN VIA CAUTELARE

Sospendere l'efficacia del D.M n. 495 del 22 giugno 2016 ovvero Voglia disporre, *inaudita altera parte*, in via cautelare provvisoria l'ammissione alle GAE dei ricorrenti, anche con riserva.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,

SEMPRE IN VIA CAUTELARE

Sospendere l'efficacia del D.M n. 495 del 22 giugno 2016 ovvero Voglia disporre, *inaudita altera parte*, in via cautelare provvisoria l'ammissione alle GAE dei ricorrenti, anche con riserva

NEL MERITO

Annulare l'atto impugnato; in via gradata confermare o comunque consentire l'ammissione alle GAE dei ricorrenti, con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.

Si producono i seguenti documenti:

- A) D.M n. 495 del 22 giugno 2016.
- B) Domande di partecipazione ai concorsi con titoli annessi.

DICHIARAZIONE DEL VALORE DEL PROCESSO AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il presente giudizio rientra nelle impugnazioni di bando di concorso e il relativo contributo unificato è pari ad Euro 325,00

Nola-Roma, 6 agosto 2016

Avv.  Moccia

Avv. Angelo Della Pietra

Avv. Ilaria Nigro